



CAMERA DI COMMERCIO
DELL'EMILIA

Allegato A)

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA DELLA CAMERA DI COMMERCIO DELL'EMILIA

Sommario

Art. 1 – Oggetto del Regolamento	3
Art. 2 - La Giunta camerale	3
Art. 3 – Deliberazioni d'urgenza con i poteri del Consiglio	3
Art. 4 - Attribuzioni del Presidente	3
Art. 5 - Prima adunanza della Giunta Camerale ed elezione dei Vicepresidenti	4
Art. 6 - Riunioni della Giunta Camerale	4
Art. 7 – Convocazione della Giunta Camerale	4
Art. 8 - Deposito di atti e documenti	5
Art. 9 - Numero legale	5
Art. 10 - Pubblicità delle sedute	6
Art. 11 - Segretario della Giunta Camerale	6
Art. 12 - Redazione e presa d'atto del processo verbale	6
Art. 13 - Comunicazioni del Presidente	7
Art. 14 - Trattazione degli argomenti all'ordine del giorno	7
Art. 15 - Ordine dei lavori	8
Art. 16 - Questioni pregiudiziali e richieste di sospensiva	8
Art. 17 - Sistemi di votazione	8
Art. 18 - Votazione palese	8
Art. 19 - Voto segreto	9
Art. 20 - Maggioranza richiesta per l'adozione delle deliberazioni	9
Art. 21 - Diritto di visione ed informazioni dei membri di Giunta sull'attività amministrativa della Camera di Commercio	9
Art. 22 - Adempimenti successivi all'approvazione e modifiche al Regolamento	9
Art. 23 - Pubblicità degli atti	10
Art. 24 - Norma di rinvio	10
Art. 25 - Entrata in vigore	10

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento delle riunioni della Giunta della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura dell'Emilia (di seguito "Giunta").

Art. 2 - La Giunta camerale

1. La Giunta è organo collegiale esecutivo della Camera di Commercio ed è composta dal Presidente della Camera di Commercio e dai consiglieri eletti dal Consiglio, secondo la normativa vigente, lo Statuto camerale e i regolamenti camerali. Essa dura in carica cinque anni in coincidenza con la durata del Consiglio.

2. La Giunta svolge le funzioni di cui all'art. 18 dello Statuto, nonché tutte le funzioni che non siano specificatamente attribuite dalla legge, dai regolamenti e dallo Statuto al Consiglio, al Presidente ovvero alla specifica competenza del Segretario Generale o dei Dirigenti.

Art. 3 – Deliberazioni d'urgenza con i poteri del Consiglio

1. In casi di urgenza la Giunta delibera sulle materie di competenza del Consiglio Camerale.

2. La deliberazione deve recare nell'oggetto la specifica dicitura "Deliberazione d'urgenza della Giunta con i poteri del Consiglio Camerale" e nel preambolo devono essere espressamente indicati i presupposti d'urgenza.

3. La deliberazione a cura del Presidente è iscritta per la ratifica nell'ordine del giorno della prima riunione successiva del Consiglio Camerale.

Art. 4 - Attribuzioni del Presidente

1. Il Presidente, oltre alle funzioni e ai poteri attribuitigli dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti, convoca e presiede la Giunta Camerale, ne dirige e regola le sedute e la discussione; mantiene l'ordine e garantisce l'osservanza delle Leggi e delle norme dello Statuto e del presente Regolamento; pone, secondo l'ordine del giorno, le questioni sulle quali la Giunta Camerale è chiamata a deliberare; proclama il risultato delle votazioni; ha facoltà di sospendere le adunanze, le scioglie nei casi di esaurimento dell'ordine del giorno e per garantire l'ordine e negli altri casi previsti dalla Legge e dal presente Regolamento.

2. In caso di sua assenza o impedimento, ne fa le veci il Vicepresidente Vicario o, in caso di assenza o impedimento anche del Vicepresidente Vicario, l'altro Vicepresidente. Qualora sia assente o impedito anche l'altro VicePresidente, la presidenza della Giunta è assunta dal Componente più anziano per età.

3. Per l'espletamento delle proprie funzioni la Giunta Camerale si avvale delle strutture della Camera di Commercio.

Art. 5 - Prima adunanza della Giunta Camerale ed elezione dei Vicepresidenti

1. La prima adunanza della Giunta Camerale si tiene su convocazione del Presidente entro quindici giorni dall'elezione.
2. Nella prima adunanza e, ove occorra, in quelle immediatamente successive, la Giunta Camerale ai sensi dell'art. 22 dello Statuto procede all'elezione di due Vicepresidenti, di cui uno con funzioni vicarie.
3. Per la nomina del Vicepresidente e del Vicepresidente Vicario si procede con due distinte votazioni. In ogni votazione è eletto il candidato con il maggior numero dei voti. Ciascun membro della Giunta può esprimere nell'elezione una sola preferenza. In caso di parità di voti il Presidente dispone immediatamente l'effettuazione di apposito ballottaggio.
4. Il Presidente procede alla proclamazione dei Vice Presidenti eletti nel corso della medesima seduta.

Art. 6 - Riunioni della Giunta Camerale

1. La Giunta Camerale si riunisce secondo le modalità sancite dallo Statuto e dal presente Regolamento.
2. Le sedute della Giunta si tengono nel luogo indicato nell'avviso di convocazione.
3. La partecipazione alle sedute può essere in presenza o in modalità telematica, salvo i casi nei quali sia previsto, per legge, Statuto o regolamento, lo scrutinio segreto.
4. La partecipazione a distanza alle riunioni presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e quindi il collegamento simultaneo tra tutti i partecipanti, al fine di assicurare la riservatezza delle comunicazioni, il collegamento simultaneo dei partecipanti su un piano di parità, la contemporaneità delle decisioni e la sicurezza dei dati e delle informazioni.
5. Lo svolgimento della seduta in modalità telematica deve comunque consentire al Presidente di identificare con certezza tutti gli intervenuti, regolare lo svolgimento della seduta, constatare e proclamare i risultati delle votazioni; a tutti i partecipanti, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti da affrontare e di votare simultaneamente; al Segretario verbalizzante, di percepire adeguatamente tutti gli interventi al fine della verbalizzazione.
6. Qualora la riunione della Giunta sia tenuta per videoconferenza, teleconferenza o altra modalità telematica, la stessa si considererà tenuta nel luogo ove si trovano il Presidente della riunione ed il Segretario Generale.

Art. 7 – Convocazione della Giunta Camerale

1. La Giunta Camerale è convocata dal Presidente della Camera di Commercio almeno 5 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, con avviso contenente l'ordine del giorno inoltrato per posta elettronica certificata (PEC), posta elettronica, o altro mezzo idoneo.
2. L'eventuale ritardato invio dell'avviso di convocazione è sanato quando il membro di Giunta interessato partecipa all'adunanza alla quale era stato invitato.
3. La convocazione della Giunta può essere richiesta anche da almeno tre membri, con specifica indicazione degli argomenti che si intendono trattare.

4. Le integrazioni dell'ordine del giorno sono comunicate ai membri della Giunta con avvisi da consegnarsi nei modi stabiliti dal comma primo. La consegna dell'avviso deve aver luogo almeno un giorno prima della seduta.
5. Nei casi di urgenza la Giunta può essere convocata con avviso spedito almeno 48 ore prima della riunione. Con tale modalità può essere eccezionalmente integrato con altri argomenti l'ordine del giorno già trasmesso.
6. Su proposta del Presidente o di uno o più consiglieri può essere decisa l'inversione di uno o più argomenti iscritti all'ordine del giorno.
7. Le proposte all'ordine del giorno non esaminate nel corso di una seduta sono iscritte all'ordine del giorno della seduta successiva, salvo diversa decisione del Presidente.
8. Nei termini di cui al presente regolamento sono inclusi i giorni festivi e il sabato.

Art. 8 - Deposito di atti e documenti

1. Nell'area riservata del sito web istituzionale oppure presso la segreteria della Camera di Commercio, sono raccolti a disposizione dei componenti, di norma 2 giorni prima della seduta, gli atti e documenti concernenti le proposte iscritte all'ordine del giorno.
2. Tale termine è ridotto a 1 giorno nel caso di convocazione d'urgenza.
3. L'elenco degli oggetti da trattarsi dalla Giunta camerale dev'essere pubblicato all'albo camerale nei termini previsti per la convocazione della Giunta medesima.
4. Nei termini di cui al presente regolamento sono inclusi i giorni festivi e il sabato.

Art. 9 - Numero legale

1. Le riunioni della Giunta Camerale sono valide con la presenza della maggioranza dei Componenti in carica, salvo i casi in cui non sia richiesta una maggioranza diversa. Non sono ammesse deleghe.
2. Accertata l'esistenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta e valida la riunione.
3. Qualora manchi il numero legale, il Presidente trascorsi 30 minuti dall'orario previsto, dichiara deserta la seduta. In tal caso il Presidente dispone la riconvocazione della Giunta.
4. Una volta dichiarata aperta la riunione, la presenza del numero legale è presunta, ma ciascun componente di Giunta può chiederne la verifica prima che si proceda ad una votazione.
5. Qualora dalla verifica risulti che il numero dei presenti è inferiore a quello previsto per la validità della riunione, il Presidente può sospendere la riunione per il tempo massimo di 30 minuti; qualora risulti ancora l'assenza del numero legale, il Presidente dichiara sciolta la riunione.
6. Su richiesta di uno o più Componenti, o su propria iniziativa, il Presidente può disporre la sospensione dei lavori per un tempo determinato.
7. Della mancanza del numero legale è fatta menzione nel processo verbale con l'indicazione dei nomi degli intervenuti. I membri di Giunta sono tenuti, in ciascuna seduta, ad apporre la firma di presenza e ad informare la presidenza in caso di allontanamento dall'aula; in tal caso si verbalizza solo l'allontanamento definitivo.
8. Per i membri della Giunta e del Collegio dei Revisori collegati in modalità telematica il Segretario Generale certifica la presenza nel foglio firme.

Art. 10 - Pubblicità delle sedute

1. Le sedute della Giunta Camerale non sono pubbliche.
2. Nessuno può avere accesso nell'aula della Giunta Camerale all'infuori del Presidente, dei Membri di Giunta, dei Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, del Segretario Generale, dei funzionari la cui presenza sia ritenuta necessaria, salvo le persone delle quali sia stata disposta l'audizione e quelle invitate dal Presidente in considerazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 11 - Segretario della Giunta Camerale

1. Il Segretario Generale della Camera di Commercio è Segretario della Giunta Camerale. Nel caso di sua assenza o impedimento le funzioni di Segretario sono svolte dal Dirigente che ne esercita le funzioni vicarie.
2. Nei casi eccezionali di contemporanea vacanza od assenza del Segretario Generale e del Vicario, le funzioni di Segretario dell'organo sono attribuite al membro della Giunta più giovane d'età.
3. Il Segretario Generale o chi lo sostituisce non possono svolgere la funzione di Segretario della Giunta Camerale nei casi espressamente previsti dalla legge con particolare riferimento alle ipotesi di incompatibilità. In tali ipotesi il Segretario Generale o chi lo sostituisce ha l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze e le funzioni di segretario, limitatamente alla trattazione dei relativi affari, sono svolte dal membro di Giunta più giovane di età.

Art. 12 - Processo verbale

1. Di ogni seduta della Giunta Camerale è redatto processo verbale, di cui fanno parte integrante le delibere adottate, a cura del Segretario Generale o di chi lo sostituisce.
2. La Giunta Camerale può stabilire che, in aggiunta alla redazione del processo verbale, il resoconto della seduta sia effettuato mediante l'uso di registrazioni audio e/o video.
3. Il processo verbale deve contenere, per ogni questione trattata, il resoconto sommario di tutti gli interventi, nonché le modalità e l'esito delle votazioni con l'indicazione, in caso di voto palese, dei contrari e degli astenuti.
4. Il processo verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario Generale o da chi li ha sostituiti.
5. Il verbale è letto di norma durante la seduta successiva. È dato per letto se reso disponibile ai componenti della Giunta nell'area riservata del sito web istituzionale dell'Ente o depositato in Segreteria prima della successiva riunione della Giunta.
6. Il processo verbale è approvato con votazione palese a maggioranza di voti dei componenti presenti.

Art. 13 - Comunicazioni del Presidente

1. Ad inizio della seduta, dopo la presa d'atto del processo verbale della seduta precedente, il Presidente:

- a) comunica i messaggi e le eventuali lettere pervenute aventi per oggetto materie di interesse della Giunta Camerale, nonché le risposte alle richieste di notizie e chiarimenti formulate dai membri di Giunta;
- b) può dare la parola ai singoli Componenti per comunicazioni urgenti.

Art. 14 - Trattazione degli argomenti all'ordine del giorno

1. In ogni seduta, compiuti gli adempimenti indicati negli articoli precedenti, il Presidente mette in trattazione gli argomenti all'ordine del giorno secondo l'ordine della loro inserzione nell'avviso di convocazione.

2. La Giunta non può deliberare su alcuna proposta o questione che non sia all'ordine del giorno, a meno che non siano tutti i componenti della Giunta, all'unanimità, a richiederlo.

3. L'ordine del giorno può essere modificato, su proposta del Presidente o di un componente di Giunta e con il voto favorevole di tutti i componenti di Giunta presenti.

4. La discussione generale sull'argomento o proposta all'ordine del giorno inizia con la relazione del Presidente, del primo dei membri proponenti, ovvero del Segretario Generale su invito del Presidente.

5. Alla discussione possono prendere parte tutti i componenti della Giunta: qualora nessuno chieda la parola, si procede senz'altro alla votazione.

6. Nessuno può parlare nelle sedute di Giunta Camerale se non ne abbia avuto facoltà dal Presidente, né può interloquire quando altri hanno la parola e tanto meno interrompere l'oratore.

7. Il Presidente può, alla fine dell'intervento prendere la parola per dare spiegazioni e chiarimenti.

8. La parola è concessa secondo l'ordine delle richieste. È consentito lo scambio di turno tra i membri di Giunta che hanno chiesto la parola. Non può essere concessa la parola durante le votazioni.

9. Nella discussione di ogni argomento ciascun avente diritto può di massima prendere la parola una sola volta. Non è consentito rimandare ad altra seduta la continuazione di un intervento iniziato.

10. Il Presidente, dopo che hanno parlato tutti gli iscritti e, se del caso, il proponente, dichiara chiusa la discussione.

11. Il Presidente e i componenti della Giunta devono astenersi dal partecipare alla discussione e votazione delle deliberazioni e dall'adottare atti nei casi riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi di carattere generale se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.

12. Il divieto di cui al precedente comma comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle sedute.

13. Le disposizioni sull'obbligo di astensione trovano applicazione anche nei confronti del Segretario Generale che viene sostituito nella funzione dal componente della Giunta più giovane di età.

Art. 15 - Ordine dei lavori

1. Il membro di Giunta camerale che nel corso dell'intervento venga meno alle prescrizioni del presente Regolamento o che turbi l'ordinato svolgimento dei lavori viene richiamato dal Presidente. dopo un secondo richiamo all'ordine, il Presidente può togliergli la parola.

2. Quando vi siano disordini in aula e risultino vani i richiami del Presidente, questi può sospendere la seduta allontanandosi se i disordini continuano nella sua assenza o al suo rientro in aula e nei casi gravi, toglie la seduta.

Art. 16 - Questioni pregiudiziali e richieste di sospensiva

1. Vi è questione pregiudiziale quando la questione posta da uno o più membri di Giunta Camerale conduca, per motivi di fatto o di diritto, ad escludere che si possa deliberare sull'argomento in trattazione.

2. Vi è proposta di sospensiva quando la proposta di uno o più membri di Giunta Camerale comporti la sospensione od il rinvio ad altra seduta dell'argomento in trattazione.

3. La questione pregiudiziale e le proposte di sospensiva devono essere discusse e votate prima che si proceda alla votazione dell'oggetto al quale si riferiscono.

Art. 17 - Sistemi di votazione

1. Le votazioni possono effettuarsi in forma palese o segreta. Normalmente si adotta la forma palese.

2. Di ogni votazione è fatta menzione nel verbale della seduta. Il voto è sempre personale; non sono ammesse deleghe.

Art. 18 - Votazione palese

1. La votazione palese ha luogo per alzata di mano o per appello nominale. Il metodo di votazione palese è scelto di volta in volta dal Presidente. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

2. La votazione per alzata di mano è soggetta a controprova se questa è richiesta da almeno due Componenti di Giunta o per determinazione del Presidente.

3. Non è consentito l'ingresso in aula ai Membri di Giunta che non erano presenti al momento della votazione alla quale la controprova si riferisce.

4. Alla votazione per appello nominale si fa ricorso quando ne facciano richiesta almeno tre Componenti della Giunta o per determinazione del Presidente. Il Presidente indica preventivamente il significato del "si" e del "no". L'appello nominale è fatto dal Segretario seguendo l'ordine alfabetico dei Componenti di Giunta, ciascuno dei quali deve rispondere soltanto "SI" o "NO" ovvero "ASTENUTO". Esaurito l'appello, si rifà la chiamata di coloro che non sono risultati presenti.

Art. 19 - Voto segreto

1. Si fa ricorso allo scrutinio segreto quando la deliberazione riguardi persone, elezioni a cariche, fatti personali e negli altri casi previsti dalla legge.
2. È facoltà della Giunta, previo unanime parere favorevole dei membri presenti, fare ricorso anche nei casi di cui al punto 1, alla votazione palese.
3. La votazione segreta si effettua per mezzo di apposite schede siglate dalla Segreteria Generale da depositare personalmente nell'urna previo appello nominale. Il Segretario prende nota dei votanti e nominativamente dei Componenti di Giunta che si siano astenuti.
4. Chiusa la votazione il Presidente e il Segretario effettuano lo spoglio delle schede e il Presidente proclama il risultato.
5. Le schede contestate od annullate sono vidimate dal Presidente, da un membro della Giunta e dal Segretario Generale.
6. Nelle votazioni a scrutinio segreto, in caso di parità di voti la proposta si intende non approvata.
7. In caso di irregolarità, o se il numero dei voti risultasse diverso dal numero dei votanti, il Presidente dichiara la nullità della votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.

Art. 20 - Maggioranza richiesta per l'adozione delle deliberazioni

1. Le deliberazioni sono adottate con il voto della maggioranza assoluta dei presenti, salvo che la legge, lo Statuto o i Regolamenti non prescrivano una maggioranza qualificata.
2. Le proposte respinte non possono essere ripresentate all'esame della Giunta Camerale nel corso della seduta.

Art. 21 - Diritto di visione ed informazioni dei membri di Giunta sull'attività amministrativa della Camera di Commercio

1. I membri di Giunta nell'esercizio delle loro funzioni hanno diritto, previa richiesta al Segretario Generale, di ricevere tutte le informazioni relative all'attività amministrativa della Camera di Commercio ed allo svolgimento dei compiti e delle funzioni di pertinenza e di ottenere, senza spese, copia degli atti deliberativi.
2. Possono inoltre rivolgere al Presidente proposte e raccomandazioni scritte o verbali per sollecitare provvedimenti o adempimenti relativi a pratiche in corso.

Art. 22 - Adempimenti successivi all'approvazione e modifiche al Regolamento

1. Il presente Regolamento è comunicato al Consiglio Camerale nella prima seduta successiva all'approvazione.
2. La Giunta Camerale può apportare modifiche ed integrazioni al presente Regolamento con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti e provvede, conseguentemente, alla comunicazione di cui al precedente comma.

Art. 23 - Pubblicità degli atti

1. Fermi gli obblighi di legge in materia di amministrazione trasparente e di pubblicità, le deliberazioni della Giunta, sono pubblicate all'Albo telematico camerale, accessibile all'indirizzo web del sito istituzionale, nei quindici giorni successivi a quelli della seduta nella quale sono state adottate, per sette giorni consecutivi. Trascorso tale termine, le deliberazioni diventano esecutive.
2. La Giunta può tuttavia disporre l'immediata esecutività delle deliberazioni; anche in tal caso la pubblicazione all'Albo telematico avviene nei quindici giorni successivi alla data di adozione del provvedimento.
3. Per le deliberazioni di carattere riservato, la Giunta può disporre che la pubblicazione sia omessa, in parte oscurata o ritardata. In quest'ultimo caso la deliberazione deve indicare la data della sua esecutività.

Art. 24 - Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento valgono le norme della legge sulle Camere di Commercio, i relativi regolamenti di attuazione, le norme dello Statuto e, in quanto applicabili, le norme del Regolamento di funzionamento del Consiglio.

Art. 25 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione sul sito istituzionale della Camera di Commercio dell'Emilia.

IL SEGRETARIO GENERALE F. F.
(Michelangelo Dalla Riva)

/

IL PRESIDENTE
(Stefano Landi)

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82 del 7.3.2005 e s.m.i.